



Commissione Disciplina d'Appello

così composta

dott. Sergio Lacquaniti-	Presidente
dott. Antonio D'Amato -	Componente effettivo
d.ssa Lucia Pignatelli-	Componente effettivo

nella seduta del 25 settembre 2014, ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare in grado di appello instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. Paolo Isola, tesserato presso la Sezione TSN di Udine, elettivamente domiciliato in Udine, piazza del Duomo n.12, presso lo studio dell'avv. Maria Margherita Alciati, avverso la decisione emessa dalla Commissione di Disciplina il 14 maggio-9 giugno 2014, con la quale è stata dichiarata la non ascrivibilità al sig. Isola degli addebiti contestatigli con atto di deferimento dell'11 marzo 2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Federale ha proposto appello avverso la decisione emessa dalla Commissione di Disciplina in data 14 maggio-9 giugno 2014 che ha respinto la richiesta di applicazione di sanzione disciplinare (sospensione dall'ordinamento UITTS per anni tre) avanzata da detto organo di giustizia nei confronti di Isola Paolo, socio della sezione TSN di Udine. L'Isola era stato deferito per "trasgressione dei doveri di lealtà e correttezza (violazione dell'art.2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt.55 comma 3 lett.a) e 67 comma 1 lett.a) dello Statuto UITTS, degli artt.1 e 3 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art.4 comma 1 lett. a), ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art.8 lett.a) del Regolamento di Giustizia, avendo ricoperto la carica di Presidente della Sezione negli anni 2011, 2012 e 2013, nonostante fosse stato sottoposto a procedimento penale e condannato in primo e secondo grado rispettivamente dal Tribunale di Tolmezzo e dalla Corte d'Appello di Trieste per reato ostativo a ricoprire cariche in seno alla Uits secondo previsione di Statuto sezionale.

Nella seduta del 25 settembre 2014, è intervenuta la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore, avv. Ottorino Giugni, che si è riportato all'atto di appello di cui ha chiesto l'accoglimento per le ragioni di fatto e diritto ivi esposte. Il difensore del sig. Isola ha ribadito le conclusioni formulate nella memoria difensiva depositata in atti, chiedendo la conferma della decisione impugnata. Esaurita la discussione, la Commissione ha emesso la propria pronuncia mediante lettura del dispositivo effettuata in esito alla seduta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il gravame proposto, la Procura Federale sostiene la erroneità della interpretazione fornita dalla Commissione di Disciplina nella parte in cui ritiene, confermando l'assunto difensivo del sig. Isola, che "iscrizione alla sezione locale Uits e tesseramento, siano due fattispecie distinte, l'una afferente a un profilo che riguarderebbe in generale coloro che intendano soltanto addestrarsi al tiro e l'altra che sarebbe invece prevista per chi voglia praticare lo sport del tiro a segno o intenda svolgere attività sportiva competitiva o non.

A tali conclusioni la Commissione di Disciplina è pervenuta, dopo un ampio esame della normativa concernente il caso in esame e attinente alle procedure previste ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva del tiro a segno, soprattutto relative, per quanto più specificamente attiene al giudizio in corso, al momento dell'adesione e del suo rinnovo temporale. In particolare ha ricollegato tali conclusioni ai principi posti nelle norme di cui all'art. 15 dello Statuto delle Sezioni (4, comma 1 dello Statuto della Sezione di Udine prodotto in atti) che prevede l'obbligo della presentazione della domanda di ammissione con validità annua (art.3 comma 5 Statuto tipo Sezioni e comma 3 art.4 Statuto Udine) che si rinnova alla scadenza, peraltro automaticamente, salva rinuncia dell'interessato ovvero sospensione decisa con provvedimento motivato su intervento del consiglio direttivo, soggetto alle opportune impugnazioni che, a sua volta, può sospendere ogni decisione sulla domanda in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e decidere di non accoglierla con provvedimento anch'esso impugnabile.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla Sezione periferica, l'interessato, oltre ad altre dimostrazioni e dichiarazioni effettuate con atti di notorietà, ovvero con dichiarazione sostitutive, deve dichiarare di essere in possesso di due determinati requisiti fondamentali dimostrando, con opportune certificazioni, di non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne alla reclusione per vari delitti non colposi tra i quali quelli commessi con violenza contro le persone o l'autorità (art.4 comma 1 lett. a dello Statuto tipo e 5 comma 1 lett. a di quello di Udine, ove, tuttavia, risulta stranamente eliminato il riferimento ai procedimenti penali in corso) e, mediante produzione di certificazione medica, di essere idoneo a svolgere attività sportiva non agonistica e di non essere affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e volere.

Analogo iter deve essere seguito per quanto concerne il tesseramento all'UITs da parte degli iscritti alla sezione, tranne per il rinnovo annuale, che, in tale ultima ipotesi, deve essere accompagnato, anno per anno, da una dichiarazione confermativa del possesso dei requisiti richiesti in sede di prima domanda.

A tale circostanza la Commissione di primo grado annette un valore di carattere sostanziale che a suo giudizio determinerebbe l'esistenza di due distinte categorie di iscritti all'UITs, l'una comprendente coloro che intendano solamente "addestrarsi" al tiro e l'altra che contemplerebbe i soggetti che vogliano svolgere un'attività di carattere sportivo, competitiva o non".

Dalla previsione dell'automaticità del rinnovo annuale per l'iscrizione alle sezioni, che appare effettivamente e oggettivamente difforme rispetto alla previsione effettuata a proposito della stessa disciplina nel tesseramento ove, al rinnovo annuale, si deve accompagnare anno dopo anno una formale dichiarazione relativamente al mantenimento da parte del soggetto richiedente del possesso dei requisiti normativamente previsti, si fa, però dipendere l'affermazione che, non essendo prevista una dichiarazione analoga per l'iscrizione alle sezioni, il rinnovo automatico impedirebbe di considerare antigiusuridico e, quindi, disciplinarmente censurabile la condotta di chi, pur non trovandosi nel pieno status di idoneità previsto dalle relative disposizioni (artt.4 e 5 commi 1 lett.a

cit.) , essendo venuti meno uno o più dei requisiti richiesti dalla specifica normativa richiamata, abbia continuato a svolgere l'attività nell'ambito dell'UITS in una delle sue diverse articolazioni.

Tale diversità, ravvisabile nella normativa relativa al rinnovo di iscrizione e tesseramento, darebbe quindi ragione al sig. Isola, quando ha affermato di aver effettuato una sola dichiarazione iniziale nel lontano 1974 che poi si era man mano rinnovata ogni anno in via automatica, di talchè non potrebbe essergli addebitata alcuna mancanza per non aver fatto presente la variazione intervenuta nel proprio status di iscritto, non essendo al riguardo previsto alcun obbligo a suo carico. Il sig Isola, infatti, mentre nel 1974 non risulta che fosse sottoposto a procedimento penale per reati di tal genere, negli anni contestatigli, era stato invece sottoposto a procedimento penale per reato (violenza a pubblico ufficiale) considerato ostativo all'iscrizione alle Sezioni periferiche del Tiro a Segno dall'art.5 del Regolamento Sezionale e poi condannato con sentenze del Tribunale di Tolmezzo del 9 dicembre 2010 e poi della Corte di Appello di Trieste del 19 settembre 2012 che aveva confermato la prima sentenza.

Questa Commissione non ritiene di poter condividere tali conclusioni.

Si osserva, infatti, innanzi tutto, che la partecipazione e l'associazione ai fini della pratica del tiro a segno - a prescindere in questa sede da quella obbligatoria in quanto derivante anche da esplicite previsioni di legge e dall'altra gestita dai gruppi sportivi, militari e non, perché regolate e disciplinate anche in forme e modi diversi- può essere svolta soltanto in luoghi appositi e mediante scrupoloso rispetto di rigide norme di legge e regolamentari cogenti relative all'uso e al maneggio di armi, tenuto conto della delicatezza di tale disciplina, il cui svolgimento, sia di addestramento che sportivo agonistico o non implica l'adozione di particolari cautele e attenzioni anche da parte di organi pubblici, oltre a controlli specifici sia nella temporanea detenzione che nell'uso delle armi e delle munizioni.

Per quanto poi concerne le modalità di adesione e la partecipazione degli associati all'attività tipica del tiro con armi, le norme che regolano la materia, anche quelle citate nella decisione di primo grado, prevedono una regolamentazione specifica, soprattutto rilevante nel caso in esame sotto lo specifico punto di vista dell'adesione volontaria -a prescindere dalle specifiche qualificazioni e categorie della partecipazione- attraverso successivi livelli, iniziando dalla creazione della sezione periferica, facendo seguire l'affiliazione della Sezione all'UITS e, quindi l'iscrizione degli altri aderenti, oltre ai fondatori. Per potere svolgere effettivamente l'attività del tiro, è però necessario procedere oltre all'affiliazione generica della Sezione, anche al tesseramento singolare di ciascun aderente presso l'UITS. (v. artt.36 e 37 Statuto tipo e 37, 38 Statuto Udine) E' evidente che la procedura è complessa e avviene in diverse fasi, ma proprio per la sua complessità, può comportare discrasie e diversità relativamente alle prerogative riconosciute agli associati e ai comportamenti che possono essere pretesi in conseguenza in una delle articolazioni rispetto ad un'altra. Ciò non costituisce, peraltro, assolutamente circostanza dalla quale possano derivare conseguenze tali da determinare diversità sostanziali nello status dei singoli associati fra loro e nei confronti degli organi periferici e centrali dell'istituzione La formazione progressiva, pur nelle diverse fasi che la contemplano, appare, infatti, inserita in un ambito unitario teso al corretto svolgimento della disciplina scelta da parte di soggetti meritevoli di praticarla. In questo ambito è richiesto il possesso di specifiche qualità tra le quali i menzionati requisiti psico fisici attitudinali e di indubbia moralità sottesi, questi ultimi anche nella necessità di non essere sottoposti a procedimenti penali e di non aver riportato condanne per reati commessi con violenza alle persone.

Tale premessa fa chiaramente escludere che possa in qualche modo trarsi la conclusione che l'automaticità del rinnovo annuale dell'iscrizione, attinente a un profilo esclusivamente procedurale e, quindi, formale, possa interferire pesantemente con la posizione sostanziale consentendo di ritenere come legittima la posizione dell'iscritto che, pur avendo perduto le qualità e i requisiti

richiesti, continui a far parte dell'UITs e a svolgerne l'attività istituzionale e quelle a questa connesse.

Il Collegio ritiene, infatti, che non possa ravvisarsi alcuna rilevanza se non formale nella lamentata dicotomia tra rinnovo automatico dell'iscrizione dopo la prima e necessità di una nuova dichiarazione ogni anno di rinnovo successivo al primo, derivando il mancato coordinamento delle norme in questione -che già nella stessa sentenza impugnata viene definita disorganica e disomogenea- da una situazione di non perfetta sintonia e, comunque, dettata dalla complessità della procedura e dall'intervento di più organi diversi nella formazione normativa

Ciò che rende chiaramente organica, pur con i difetti evidenziati, la materia in esame è la finalità unitaria cui tendono le varie fasi della procedura da seguire per poter svolgere l'attività scelta in qualsiasi tipo di partecipazione che si sostanzia nella necessità che l'associato volontario non solo sia iscritto a una sezione di tiro, ma che questa sia affiliata alla Federazione e che abbia effettuato il tesseramento tramite la sezione all'UITs, concatenazione necessaria delle attività imposte che consente, una volta effettuati tutti gli adempimenti, di diventare effettivamente partecipi della disciplina sportiva in questione.

L'unitarietà delle varie fasi eseguite appare poi nella sua totale evidenza qualora si attui una valutazione delle situazioni apparentemente discordi e di norme incomplete, facendole rientrare nell'alveo dell'opportuna organicità attraverso un'attività interpretativa condotta alla luce dei principi fondamentali e delle finalità sia dell'ordinamento giuridico in generale sia in quello specifico della particolare materia in esame.

Al riguardo appare indubbio che la normativa debba essere integrata con l'interpretazione della norma relativa al rinnovo annuale automatico come applicabile allo stato degli atti e cioè qualora la situazione di fatto che aveva consentito l'iscrizione e lo svolgimento della disciplina in esame non sia mutata, dovendo ritenersi, in caso contrario, non solo necessario ma senz'altro doveroso intervenire per farne cessare l'ormai manifestata anti-giuridicità che lo stesso associato ha l'obbligo di rendere nota avendo accettato al momento dell'adesione di tenere la condotta irreprensibile sotto il profilo morale civile e sportiva prescritta dall'art.3 dello Statuto tipo e 4 di quello di Udine, conformemente ai principi della lealtà, probità e rettitudine anche sportiva.

Costituisce principio generale di ogni ordinamento il fatto che, se la necessità di possedere determinati requisiti rende possibile ottenere una posizione, una carica, un incarico o lo svolgimento di una attività particolare e questi abbiano una durata nel tempo, la perdita di tali qualità o prerogative non può comportare l'abbandono dell'incarico, della posizione, dello svolgimento dell'attività ambita etc ottenuti.

A tale principio il collegio ritiene di aderire pienamente: è infatti stridente il contrasto e inaccettabile una previsione di esclusione da una partecipazione imposta dal possesso di determinate qualità e il mantenimento della stessa, nonostante la perdita di dette qualità che l'avevano invece, inizialmente consentita; urta inoltre con principi logici prima che giuridici perché mantiene su piani diversi di illegittimità da un lato e di legittimità dall'altro la medesima posizione di chi fin dall'inizio non possieda le qualità, i requisiti e le prerogative richieste, sia di chi tali qualità etc. perda.

Deve, peraltro considerarsi che, pur volendo, in ipotesi, prescindere da quanto finora ritenuto da questa Commissione, non v'è comunque dubbio che il sig. Isola, era comunque tenuto, pur in ritenuta mancanza di un esplicito dettato normativo, a rendere note le modifiche intervenute nel proprio status agli organi competenti per l'adozione dei necessari provvedimenti, di talchè avendo in proposito taciuto, forse affermato cose non vere e, comunque, minimizzato la questione, è venuto meno, agli obblighi assunti al momento dell'adesione all'UITs, violando il fondamentale principio

posto in sede statutaria (v.artt. 3 e 4 Statuti cit.) che impone di essere dotati di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi sportivi di lealtà, probità e rettitudine, condotta che realizza compiutamente la violazione contestatagli.

Non valgono a incidere sull'esistenza dell'antigiuridicità del comportamento tenuto dal sig. Isola sia la dichiarazione del sig. Lido Martellucci che, interrogato come testimone nel giudizio di primo grado, aveva affermato che il sig. Isola aveva verbalmente informato il Consiglio al quale partecipava la figlia del teste delle condanne subite, sia quelle che risulterebbero rese in sede di Consiglio Direttivo della Sezione dallo stesso sig. Isola, di cui al documento prodotto durante la seduta di questa Commissione dal difensore dell'inquisito, dal quale risulterebbe che il sig. Isola avrebbe dichiarato che eventuali informazioni si sarebbero potute apprendere presso la Questura di Udine. Nel primo caso, si tratta di testimonianza "de relato" dato che fu resa sulla base di dichiarazioni di terzi, e non per diretta percezione, nel secondo caso, appaiono del tutto generiche e prive, quindi, di ogni rilevanza. In entrambi i casi, poi, si tratterebbe di comunicazioni solo verbali che, per la loro informalità, non assumerebbero alcuna efficacia probatoria, non risultando neanche verbalizzate e non avendo costituito oggetto di alcun provvedimento da parte del Consiglio che se ne sarebbe del tutto disinteressato, pur dovendosi sottolineare che tale inerzia, inoltre, mentre non potrebbe eliminare la mancanza disciplinare, sarebbe, peraltro, potenzialmente idonea ad essere valutata al fine di determinare altre, eventuali responsabilità a carico degli altri componenti del C.D. Ogni valutazione in proposito è, peraltro, rimessa all'organo a ciò competente (Procura Federale).

Non possono neanche trarsi conseguenze positive per la tesi sollecitata dall'inquisito dal fatto che il possesso del porto d'armi può esentare dal rendere le dichiarazioni previste al fine dell'esistenza in capo al richiedente l'iscrizione alla Sezione TSN dei requisiti necessari a tal fine. Ciò chiaramente avviene perché già in sede di rilascio di detta autorizzazione sono stati eseguiti, anche d'ufficio, gli accertamenti in ordine a requisiti uguali o analoghi. E tale previsione non esclude o attenua, comunque, l'obbligo dell'iscritto di comunicare le eventuali variazioni del proprio status, anzi, gli dovrebbe imporre di adottare identica procedura (comunicazione etc.) anche per il mantenimento del porto d'armi.

E', pertanto, del tutto evidente che la condotta tenuta dal sig. Isola violi appieno la previsione delle norme indicate nel deferimento proposto dalla Procura Federale, integrando con assoluta chiarezza gli estremi della condotta antigiuridica come ivi prevista nella forma aggravata contestata, avendo l'inquisito palesemente abusato proprio della carica rivestita (di Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Udine) nello svolgimento della descritta attività illegittima.

Il sig. Isola deve per le ragioni esposte essere, quindi, considerato responsabile della violazione contestatagli e nei suoi confronti, appare conforme a giustizia applicare la sanzione della sospensione da ogni carica e dalla qualità di iscritto per la durata che appare equo determinare in anni uno e mesi due, tenuto conto delle gravità della violazione e del suo protrarsi in un notevole arco temporale e aumentata fino ad anni uno e mesi sei in applicazione dell'aumento di mesi quattro relativo all'applicazione dell'aggravante contestatagli.

La Commissione accoglie, pertanto, l'appello proposto dalla Procura Federale, riformando in tali limiti la decisione della Commissione di Disciplina.

P.Q.M.


In riforma della decisione della Commissione di Disciplina UITS di cui in premessa e, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Procura Federale UITS, dichiara il Sig. Paolo Isola, tesserato all'epoca dei fatti presso la Sezione TSN di Udine, responsabile degli addebiti contestati e, per l'effetto, gli applica la sanzione della sospensione dall'attività sportiva e sociale per la durata di anni uno (1) e mesi sei (6).

Riservato il deposito della motivazione entro 30 giorni.

Roma, 25 settembre 2014

Il Presidente relatore ed estensore

dott. Sergio Lacquaniti



Il componente

dott. Antonio D'Amato



Il terzo componente

d.ssa Lucia Pignatelli



Il Segretario

sig. Luca Stefanini

